



**TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO** (aggiornata a giugno 2014)

a cura dello Studio Legale Curci & Genovese

Bari - Potenza

<b>Tipologia o valore controversia</b>	<b>Contributo unificato</b>
<b>di valore inferiore a 1.100,00 euro</b> e per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (per queste tranne il caso di esenzione previsto per la parte abbia un reddito imponibile pari a tre volte il reddito massimo previsto per il gratuito patrocinio e, dunque, oggi pari ad un valore di euro 31.884,48), di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio	43,00
<b>di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro</b> Stesso importo per procedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di famiglia e stato, di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di volontaria giurisdizione, da trattarsi in camera di consiglio, contenziosi per lo scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio	98,00
<b>di valore compreso tra 5.201,00 e a 26.000,00 euro</b> Stesso importo per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace	237,00
<b>di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro</b> Stesso importo per i processi civili ed amministrativi di valore indeterminabile	518,00
<b>di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro</b>	759,00
<b>di valore compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro</b> Stesso importo in caso di mancata dichiarazione del valore della causa	1.214,00
<b>di valore superiore a 520.000,00</b>	1.686,00
Esecuzione immobiliare	278,00
Esecuzioni mobiliari (di importo inferiore a 2500 €)	43,00
Esecuzioni mobiliari (di importo superiore a 2500 €)	139,00
Esecuzioni per consegna o rilascio	139,00
Esecuzioni per obbligo di fare o non fare	139,00
Opposizione atti esecutivi	168,00
<b>Procedure fallimentari</b>	



Insinuazione al passivo fallimentare	esente
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	C.U. ridotto alla metà
Istanza di fallimento	98,00
Intera procedura fallimentare	851,00
<b>Opposizioni a sanzioni amministrative</b>	
Opposizioni ad ordinanze ingiunzione o verbali	C.U. in base al valore
<b>Ricorsi amministrativi</b>	
ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture e provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti	
- di valore inferiore a 200.000 euro	2.000,00
- di valore compreso tra 200.000 euro ed 1.000.000,00 di euro	4.000,00
- di valore superiore ad 1.000.000,00 di euro	6.000,00
per i ricorsi previsti dagli articoli 116 (accesso documenti amministrativi) e 117 (avverso silenzio amministrazione) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato	300,00
ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito	1.800,00
In tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente	650,00
<b>Ricorsi alle commissioni tributarie</b>	
per controversie di valore fino a euro 2.582,28	30,00
per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000	60,00
per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000	120,00
per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000	250,00
per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000	500,00
per controversie di valore superiore a euro 200.000	1.500,00



### **CONTRIBUTO AUMENTATO DELLA META'**

Il contributo unificato è aumentato della metà per tutti i giudizi di impugnazione (quindi non solo l'appello), sia in sede civile che amministrativa

### **CONTRIBUTO RADDOPPIATO**

Il contributo unificato è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

### **CONTRIBUTO DIMEZZATO**

Il contributo unificato va pagato in misura dimezzata nei seguenti casi:

- procedimenti di ingiunzione;
- procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo (tranne che nei casi in cui c'è domanda riconvenzionale ove il contributo va pagato per intero in base al valore della domanda proposta);
- procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- procedimenti per intimazione di sfratto per morosità (per la determinazione del valore si considera il totale dei canoni maturati e non pagati) o per finita locazione (per la determinazione del valore si considera un anno di canoni di locazione);
- procedimenti cautelari o possessori;
- altri procedimenti speciali previsti nel libro IV titolo I c.p.c. (es: accertamento tecnico preventivo);
- nuovo procedimento sommario ex art. 702 c.p.c.
- controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego (a tale pagamento sono obbligati solo i soggetti che abbiano un reddito imponibile pari a tre volte il tetto di reddito massimo previsto per il gratuito patrocinio e, dunque, oggi pari ad un valore di euro 31.884,48).

### **ESENZIONE**

Non è dovuto alcun importo nei seguenti casi:

- procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- procedimenti in materia di previdenza e assistenza, controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego la cui parte abbia un reddito imponibile inferiore a tre volte il reddito massimo previsto per il gratuito patrocinio e, dunque, oggi pari ad un valore di euro 32.298,99 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione);
- procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici;
- procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio;
- procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero;
- procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio;
- procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);
- procedimenti di rettificazione di stato civile;



- procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole dei processi (c.d. legge Pinto);
- procedimenti riguardanti i figli minori;
- procedimenti per correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze;
- iscrizioni dei giornali e periodici nel registro della stampa;
- riassunzione di processi interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente adito
- procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

### **ATTENZIONE**

Gli importi del contributo unificato sono aumentati della metà ove il difensore (anche del convenuto) non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La stessa sanzione si applica in caso di mancata indicazione del codice fiscale della parte.

### **MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DELL'ATTORE O DA CHI SI COSTITUISCE PER PRIMO IN GIUDIZIO (art. 14 TU Spese Giustizia).**

La parte che introduce il giudizio o che per prima si costituisce in esso, *quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.*

### **MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE, CHIAMATA IN CAUSA E INTERVENTO AUTONOMO DELLE ALTRE PARTI**

Le altre parti, quando **modificano la domanda** o propongono **domanda riconvenzionale** o formulano **chiamata in causa** o svolgono **intervento autonomo**, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al **contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta anche se non ne aumentano il valore.

### **RIGETTO DELLA DOMANDA DI IMPUGNAZIONE**

Quando una domanda di impugnazione di un provvedimento, anche proposta in via **incidentale**, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.